



**GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI SRL**

## **RELAZIONE SULLO STATO DI ASSOGGETTABILITÀ AL D.LGS. 105/15**

Verifica dei quantitativi e delle caratteristiche delle  
sostanze presenti in stabilimento, definite pericolose ai  
sensi dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015

NIER Ingegneria S.p.A.	GEA Depurazioni Industriali s.r.l.	GEA Depurazioni Industriali s.r.l.
<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1.	SCOPO	3
1.2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
<b>2.</b>	<b>METODOLOGIA DI CALCOLO</b>	<b>5</b>
2.1.	CRITERIO DELLA SOMMATORIA	5
<b>3.</b>	<b>SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI IN STABILIMENTO</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA AL CASO IN ANALISI</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>9</b>

## INDICE ALLEGATI

**ALLEGATO 1** Sostanze pericolose (Allegato 1 al D.Lgs 105/2015)

**ALLEGATO 2** Assoggettabilità alla Direttiva Seveso

## **1. INTRODUZIONE**

Uno stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/15 se in esso sono presenti sostanze e/o miscele pericolose elencate nell'Allegato 1 al decreto stesso in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabiliti. Occorre precisare che per "presenza di sostanze pericolose" la normativa Seveso intende la presenza, reale o prevista di sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente generarsi in caso di incidente.

### **1.1. SCOPO**

Lo scopo del presente documento è verificare l'eventuale assoggettabilità dello stabilimento GEA Depurazioni Industriali S.r.l. al D.Lgs. 105/2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", il quale detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute e per l'ambiente, per gli stabilimenti rientranti nel suo campo di applicazione.

### **1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La valutazione dello stato di assoggettabilità è stata svolta sulla base delle quantità dichiarate di sostanze pericolose, secondo la definizione di sostanza pericolosa riportata dall'articolo 3 del D.Lgs. 105/15, detenute all'interno del sito produttivo di GEA Depurazioni Industriali S.r.l.:

- Via dell'Agricoltura, 8 - 40023, Castel Guelfo (BO)

Le risultanze dell'analisi sono state ottenute applicando le disposizioni di legge alle informazioni fornite dall'azienda; in particolare, a causa dell'elevata eterogeneità dei rifiuti in ingresso all'impianto di depurazione, risulta complesso individuare una tendenza stabile delle quantità trattate per ciascun codice CER. Non tutti i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di pericolo; tuttavia, la variabilità delle tipologie e la discontinuità dei flussi rendono difficoltosa una quantificazione precisa della parte di rifiuti pericolosi rispetto a quelli non pericolosi.

Pertanto, ai fini del calcolo per la verifica dell'assoggettabilità alla Direttiva Seveso, è stato adottato un approccio cautelativo: si è scelto di considerare l'intera massa dei rifiuti in ingresso come rifiuto pericoloso con caratteristiche di ecotossicità. Tale assunzione consente di garantire una valutazione conservativa del rischio potenziale associato all'impianto.

L'articolo 3 del D.Lgs. 105/15 configura uno stabilimento, sulla base dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, all'interno di una delle seguenti categorie:

- Stabilimento non soggetto al D.Lgs. 105/15;
- Stabilimento di soglia inferiore;
- Stabilimento di soglia superiore.

La classificazione si esegue confrontando le quantità di sostanze presenti presso lo stabilimento con quelle riportate all'interno dell'allegato 1 al D.Lgs. 105/15, nelle parti 1 e 2:

- all'interno della parte 2 è presente un elenco di specifiche sostanze, a cui fanno riferimento dei quantitativi soglia relativi a ciascuna singola sostanza riportata;
- all'interno della parte 1 sono elencate tutte le categorie di pericolosità considerate per

l'assoggettabilità al D.Lgs. 105/15: si fa riferimento a tale parte 1 per quanto riguarda tutte le sostanze che non sono citate nominalmente all'interno della sopra descritta parte 2. Come descritto in relazione alla parte 2, anche la parte 1 riporta i quantitativi soglia, in questo caso suddivisi per categoria di pericolosità.

In entrambe le parti, sono presenti due soglie denominate colonna 1 e colonna 2: **la colonna 1 rappresenta le quantità limite previste per non ricadere all'interno della soglia inferiore**, mentre **la colonna 2 rappresenta le quantità limite previste per non ricadere all'interno della soglia superiore**.

- Si definisce **stabilimento di soglia inferiore** uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiore alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiore alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1.
- Si definisce **stabilimento di soglia superiore** uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiore alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1.

## 2. METODOLOGIA DI CALCOLO

Dato che presso gli stabilimenti in esame non è presente nessuna singola sostanza detenuta in quantità tali da provocare il superamento delle soglie citate ai paragrafi precedenti, il computo complessivo, per ciascuna categoria di pericolo, delle quantità dichiarate di sostanze pericolose è stato eseguito ricorrendo al criterio della sommatoria, come riportato in nota 4 all'allegato 1 del D.Lgs. 105/15 e riassunto di seguito.

### 2.1. CRITERIO DELLA SOMMATORIA

Nel caso in cui in uno stabilimento non siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità limite corrispondenti (colonna 2 e colonna 3), si applicano le regole riportate nelle NOTE all'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 (allegato al presente documento) per determinare se lo stabilimento sia o meno soggetto alle prescrizioni del D.Lgs. 105/2015.

Nella pratica, uno stabilimento potrebbe rientrare in soglia superiore o inferiore anche se i quantitativi delle singole categorie o singole sostanze specificate non superano i limiti corrispondenti, in quanto si applica il criterio della sommatoria: ogni sostanza o categoria contribuisce in funzione delle soglie corrispondenti.

La formula della sommatoria viene applicata per valutare i pericoli per la salute H, i pericoli fisici P e i pericoli per l'ambiente E e di conseguenza:

- a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
- b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
- c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni pertinenti del D.Lgs. 105/2015 si applicano se **uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle sommatorie a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.**

Valori di sommatoria maggiori a 1 indicano un superamento di soglia o per stabilimenti di soglia inferiore (valori > 1 nelle colonne 2 delle singole categorie) o per stabilimenti di soglia superiore (valori > 1 nelle colonne 3 delle singole categorie).

### 3. SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI IN STABILIMENTO

La classificazione delle sostanze pericolose viene svolta sulla base delle informazioni riportate nella Sezione 2 “Identificazione dei pericoli” delle Schede di Sicurezza (SDS) redatte conformemente ai Regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 e al Regolamento (UE) n. 878/2020 del 18 giugno 2020, che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In caso di necessità, come riferimento relativo alla classificazione delle sostanze, è possibile consultare il sito ECHA (European Chemicals Agency) <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>.

Si riportano di seguito gli elenchi delle sostanze che rientrano nella definizione di sostanza pericolosa e che quindi risultano soggette al D.Lgs. 105/15, detenuti rispettivamente nei siti del depuratore di Monza e di Vimercate.

SOSTANZA O MISCELA	QUANTITÀ STOCCATA [t]	INDICAZIONI DI PERICOLO		CATEGORIA DI PERICOLO
		Sostanza di Parte 1 - all. 1 D.Lgs.105/15	Sostanza di Parte 2 - all.1 D.Lgs.105/15	
ACIDO NITRICO	1,33	H331	-	<b>H2</b> Tossicità acuta

Tabella 1 - Sostanze pericolose detenute nello stabilimento e loro caratteristiche

Come specificato nella nota 5 all'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15, anche i **rifiuti** che si trovano o possono trovarsi nello stabilimento devono essere considerati, assimilati alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del decreto. Per fare ciò, sono stati consultati documenti forniti dall'azienda quali Relazioni tecniche di Caratterizzazione del Rifiuto e Rapporti di Prova.

Per quanto riguarda la stima dei quantitativi massimi di rifiuti in ingresso, si è considerata la capacità complessiva delle vasche di stoccaggio presenti nello stabilimento. In particolare:

- Vasca VVAO1: volume geometrico pari a 35 m<sup>3</sup>, con volume utile considerato di 30 m<sup>3</sup>.
- Vasca VAO2: volume geometrico pari a 53 m<sup>3</sup>, con volume utile considerato di 50 m<sup>3</sup>.
- Tre ulteriori vasche: ciascuna con volume utile di 10 m<sup>3</sup>

Sommando i volumi utili, si ottiene un quantitativo totale stimato di **110 m<sup>3</sup>** di rifiuti in ingresso.

Per quanto riguarda i rifiuti in uscita dall'impianto, il quantitativo massimo stimato è pari a **50 tonnellate**.

I rifiuti pericolosi presenti nello stabilimento ed oggetto della presente valutazione sono riportati nella tabella seguente.

## RELAZIONE SULLO STATO DI ASSOGGETTABILITÀ AL D.LGS. 105/15 DELLO STABILIMENTO

NOME RIFIUTO	CER	QUANTITÀ STOCCATA [t]	INDICAZIONI DI PERICOLO	CATEGORIA DI PERICOLO
			<i>Sostanza di Parte 1 - all. 1 D.Lgs.105/15</i>	
Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	12 01 09*	110	H411 <sup>1</sup>	<b>E2</b> Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2.
Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	19 08 10*	50	H411 <sup>1</sup>	<b>E2</b> Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2.

Tabella 2 - Rifiuti pericolosi nello stabilimento e loro caratteristiche

<sup>1</sup> L'attribuzione della frase di pericolo H411 è stata effettuata sulla base delle informazioni riportate nei rapporti di prova relativi ai singoli rifiuti.

In particolare, i rifiuti sono stati classificati con la caratteristica di pericolo HP14, in quanto è stata rilevata la presenza di idrocarburi C10-C40, i quali, secondo la normativa vigente (CLP - Regolamento (CE) n. 1272/2008), risultano classificati con la stessa frase di pericolo H411.

Le analisi chimiche effettuate non evidenziano una presenza significativa di sostanze in miscela tali da comportare l'attribuzione della frase di pericolo H410 a tutto il rifiuto.

#### 4. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA AL CASO IN ANALISI

Lo stato di assoggettabilità al D.Lgs. 105/15 è stato valutato sommando i quantitativi di tutte le sostanze pericolose che rientrano all'interno della stessa categoria di pericolo e confrontando il valore ottenuto con le soglie riportate in Allegato 1.

Le seguenti tabelle riepilogative mostrano il confronto dei quantitativi totali, per ciascun sito, ottenuti dalla somma delle quantità dichiarate per categoria di pericolosità, con i quantitativi limite imposti dall'Allegato 1 al D.Lgs. 105/15.

CATEGORIE DI PERICOLO	QUANTITÀ TOTALE [T]	QUANTITÀ LIMITE PER SOGLIA INFERIORE [t]	QUANTITÀ LIMITE PER SOGLIA SUPERIORE [t]
<b>H2</b> Tossicità acuta	1,33	50	200
<b>E2</b> Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	160	200	500

Tabella 3 - Riepilogo e confronto di quantitativi totali presso lo stabilimento e soglie per categoria di pericolo

Le seguenti tabelle riportano sinteticamente i valori di sommatoria delle quantità massime delle sostanze pericolose presenti o la cui presenza è ipotizzabile all'interno degli stabilimenti per ogni singola classe di pericolo (H = Pericoli per la salute; P = Pericoli fisici; E = Pericoli per l'ambiente; O = Altri pericoli), evidenziando ove tale somma sia maggiore alla soglia pari ad 1.

	SOMMATORIA RIFERITA ALLA SOGLIA INFERIORE	SOMMATORIA RIFERITA ALLA SOGLIA SUPERIORE
<b>PERICOLI H</b>	0,0266	0,0067
<b>PERICOLI P</b>	0,000	0,000
<b>PERICOLI E</b>	0,8000	0,3200
<b>PERICOLI O</b>	0,000	0,000

Tabella 4 - Grado di coinvolgimento



## 5. CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze dell'analisi sopra descritta, effettuata valutando le informazioni ricevute, lo stabilimento in oggetto si configura come stabilimento **non soggetto al D.Lgs. 105/15**, dato che le soglie che farebbero rientrare lo stabilimento in esame all'interno della Direttiva Seveso non sono superate (i valori delle sommatorie sono inferiori a 1 sia rispetto alla soglia superiore che rispetto alla soglia inferiore).

### Clausola di riservatezza

Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui si è venuti in possesso nel corso dell'esecuzione del mandato sono considerati segreti e confidenziali. NIER Ingegneria si impegna a non comunicarli a terzi né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi di **GEA Depurazioni Industriali S.r.l.** e si impegna altresì a fare rispettare questa clausola di segretezza al proprio personale e più in generale al personale coinvolto nell'esecuzione del mandato.

# **ALLEGATO 1**

## **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL D.LGS 105/15 DELLO STABILIMENTO**

“Verifica dei quantitativi e delle caratteristiche delle sostanze presenti in stabilimento, definite pericolose ai sensi dell’Allegato 1 al D.Lgs 105/2015”

**Tabella riepilogativa di sostanze chimiche detenute all'interno dello stabilimento con relative frasi di pericolo H, P., E ed O.**

Di seguito si riporta l'elenco con le relative quantità dichiarate di sostanze pericolose (secondo la definizione di sostanza pericolosa riportata dall'articolo 3 del D.Lgs. 105/15) detenute all'interno dello stabilimento.

Sostanza o miscela	CER	Quantità (t)	1	2	3	4
Cloruro Ferrico		14.31	H290 - Met. Corr. 1	H302 - Acute Tox. 4	H314 - Skin. Corr. 1A	H318 - Eye Dam. 1
Calce dolomitica		3.6	H318 - Eye Dam. 1	H315 - Skin. Corr. 2	H335 - STOT SE 3	
Solfato ferroso		1	H302 - Acute Tox. 4	H315 - Skin. Corr. 2	H319 - Eye Irr. 2	H317 - Skin. Sens. 1A
Acido nitrico		1.33	H290 - Met. Corr. 1	H331 - Acute Tox. 3	H314 - Skin. Corr. 1A	
Acido solforico		3.6	H314 - Skin. Corr. 1A			
Polielettrolita anionico		4.3	H318 - Eye Dam. 1			
Rifiuto Ecotossico in ingresso	12 01 09*	110	H411 - Aquatic Chronic 2			
Rifiuto Ecotossico in uscita	19 08 10*	50	H411 - Aquatic Chronic 2			

H colonna 2	H colonna 3	P colonna 2	P colonna 3	E colonna 2	E colonna 3	O colonna 2	O colonna 3
0,0266	0,0067	0,0000	0,0000	0,8000	0,3200	0,0000	0,0000

**Stabilimento non soggetto alla Direttiva Seveso**